

TI_GERICHTE 52.2001.35 vom 16. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.35

FR: TI_GERICHTE 52.2001.35 du 16 août 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.35 del 16 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere (art. 148 LOP). L'assemblea patriziale esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato (art. 68 lett. n LOP). Il ricorrente sostiene che la posa della barriera sarebbe stata di esclusiva competenza del Cantone, mentre non asserisce (giustamente) che tale decisione potesse essere di competenza di altro organo patriziale. Dalle tavole processuali emerge chiaramente che proprietario della strada in questione è il patriziato. Per diritto federale, i veicoli a motore possono circolare su strade forestali soltanto a fini forestali; i Cantoni possono ammettervi altre categorie d'utenti purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano; essi provvedono alla segnaletica ed ai controlli e se ciò insufficiente possono installare barriere (art. 15 cpv. 1 e 2 LFo). In applicazione di questa norma il Canton Ticino ha stabilito che sulle strade forestali è ammesso il traffico con veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli e di interesse pubblico; il proprietario della strada, che può rilasciare un'autorizzazione eccezionale, provvede ad un'adeguata segnaletica e collabora con il comune ai necessari controlli (art. 13 LCFo). In concreto quindi il Cantone ha delegato al proprietario (in casu il patriziato) il diritto di regolamentare il traffico sulla strada forestale, per cui la competenza del patriziato a decidere in merito è data. Come rettamente indica il patriziato nelle proprie osservazioni al ricorso e come il ricorrente stesso ammette, l'art. 20 del Regolamento prevede espressamente che il patriziato possa chiudere la strada forestale al traffico per lavori di manutenzione od esbosco o per motivi di polizia. La tesi secondo cui la posa della contestata barriera esulerebbe dalle competenze del patriziato si rivela quindi infondata, per cui la decisione della sua posa non è nulla e non può pertanto essere contestata dopo la scadenza dei termini di ricorso dell'art. 151 cpv. 2 LOP. 6. Per questi motivi il ricorso deve essere respinto ed il giudizio impugnato tutelato, senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure, invero oltremodo confuse e di dubbia pertinenza, sollevate dall'insorgente. Tasse e spese seguono la soccombenza. Al patriziato, non assistito da un legale, non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 5 LPA, 1, 4, 8 segg., 18 PAm, 1, 5, 51, 68, 76 cpv. 2, 92, 146, 148, 150, 151 LOP, 20, 22, 54, 62a del Regolamento patriziale, 15 LFo, 13 LCFo, 2, 8, 26, 82 Cost; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le tasse e le spese per complessivi fr. 600.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.